DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1984

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese di aiuto alimentare in prodotti agricoli sostenute durante l'esercizio 1976

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/602/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1967, e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [2],

sentito il parere del comitato del FEAOG,

considerando che, in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 [3], la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari per la liquidazione dei conti;

considerando che, ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72, possono essere finanziati soltanto il valore del prodotto e le spese di inoltro e di distribuzione secondo le norme applicabili; che queste stesse norme si applicano per analogia alle azioni in prodotti lattiero-caseari; che, alla luce delle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate, pari a 143 755,11 FF, non risponde a questa nozione e di conseguenza non può essere finanziata; che è inoltre necessario detrarre, in questa fase, un importo di 2 505 122,79 FF, con riserva di un esame complementare sulla base di ulteriori elementi di valutazione che dovranno essere forniti dallo Stato membro; che lo Stato membro è stato informato in dettaglio di queste detrazioni ed ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica francese al pagamento delle spese per l'esercizio 1976, relative all'aiuto alimentare in cereali ed in prodotti lattiero-caseari, sono liquidati secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Francia a pagare le spese risultanti da azioni di aiuto alimentare in prodotti lattiero-caseari

	(in franchi francesi)
1. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1975:	93 448 020,42
2. Anticipi decisi per le azioni di aiuto alimentare nell'esercizio 1976:	174 956 985,00
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1976:	268 405 005,42
4. Spese effettuate per l'esercizio 1976 e riconosciute a carico del capitolo 92: spese di aiuto alimentare del bilancio generale delle Comunità europee:	178 173 962,51
5. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1976:	90 231 042,91

6. **Riserve**

a) *Regolamento (CEE) n. 289/74 – Partite 5 e 6 – 8 000 t – Senegal*

748 593,45 FF e 34 837,60 FF.

Trattasi di spese di conservazione e di trasporto a titolo di prova che allo stato attuale non sono riconosciute, con riserva tuttavia di un esame successivo fondato su ulteriori elementi di valutazione, che lo Stato membro dovrà trasmettere, in merito alla base giuridica del pagamento effettuato dall'organismo pagatore.

b) *Regolamento (CEE) n. 455/74 – Partite 7, 8 e 9 – Mali – Niger – Cereali*

508 526,55 FF; 185 200 FF; 175 440,95 FF.

Trattasi di spese derivanti da un aumento delle tariffe unitarie di trasporto.

Tali importi vengono detratti con riserva di un esame ulteriore, tenuto conto di alcuni elementi che devono ancora essere determinati, in particolare per quanto riguarda l'imprevedibilità degli aumenti in questione ed altri fattori.

Regolamento (CEE) n. 1011/75 – Partita 2 – 3 500 t – Granturco – Senegal

852 524,24 FF per spese di presa in consegna e di trasporto sino alle località di distribuzione.

Non risulta dall'esame della pratica che il finanziamento poteva estendersi sino alle località di distribuzione.

L'importo di 852 524,24 FF viene pertanto detratto con riserva di un esame ulteriore inteso a determinare la base giuridica del pagamento effettuato dall'organismo pagatore.